

Bruxelles, 13 marzo 2018  
(OR. en)

7137/18

---

---

**Fascicolo interistituzionale:  
2017/0270 (NLE)**

---

---

**SCH-EVAL 69  
SIRIS 23  
COMIX 130**

### **RISULTATI DEI LAVORI**

---

Origine: Segretariato generale del Consiglio

in data: 13 marzo 2018

Destinatario: delegazioni

---

n. doc. prec.: 6556/18 R-UE

---

Oggetto: **Decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2016 della Francia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema di informazione Schengen**

---

Si allega per le delegazioni la decisione di esecuzione del Consiglio recante raccomandazione relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2016 della Francia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema di informazione Schengen, adottata dal Consiglio nella sessione del 13 marzo 2018.

In linea con l'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, la presente raccomandazione sarà trasmessa al Parlamento europeo e ai parlamenti nazionali.

Decisione di esecuzione del Consiglio recante

**RACCOMANDAZIONE**

**relativa alla correzione delle gravi carenze riscontrate nella valutazione 2016 della Francia sull'applicazione dell'acquis di Schengen nel settore del sistema di informazione Schengen**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il regolamento (UE) n. 1053/2013 del Consiglio, del 7 ottobre 2013, che istituisce un meccanismo di valutazione e di controllo per verificare l'applicazione dell'acquis di Schengen e che abroga la decisione del comitato esecutivo del 16 settembre 1998 che istituisce una Commissione permanente di valutazione e di applicazione di Schengen<sup>1</sup>, in particolare l'articolo 15,

vista la proposta della Commissione europea,

considerando quanto segue:

- (1) Scopo della presente decisione è raccomandare alla Francia provvedimenti correttivi per rimediare alle carenze riscontrate durante la valutazione Schengen del 2016 nel settore del sistema di informazione Schengen (SIS). A seguito della valutazione, con decisione di esecuzione della Commissione C(2017)82 è stata adottata una relazione riguardante i risultati e le valutazioni, che elenca le migliori pratiche e le carenze riscontrate.

---

<sup>1</sup> GU L 295 del 6.11.2013, pag. 27.

- (2) Devono essere considerate migliori pratiche il collegamento al SIS di un sistema di riconoscimento automatico delle targhe (ANPR) denominato LAPI, la verifica dei riscontri positivi ("hit") ottenuti nell'ANPR (che è una copia tecnica parziale del SIS) nell'intera banca dati del SIS, la generazione di un formulario M automatizzato e la sua diffusione automatica a tutti gli uffici SIRENE ogniqualvolta venga creata una segnalazione ai sensi dell'articolo 36, paragrafo 3, la disponibilità di un apposito servizio di traduzione presso l'ufficio SIRENE Francia, la disponibilità di esperti del ministero della giustizia presso l'ufficio SIRENE durante l'orario lavorativo e di un magistrato reperibile durante i turni notturni, l'implementazione di una console di monitoraggio su una videoparete nel centro di monitoraggio informatico e il nuovo tipo di tablet mobili "NEO" usati dalla Gendarmerie.
- (3) In considerazione dell'importanza del rispetto dell'acquis di Schengen, soprattutto dell'obbligo di adottare un piano di sicurezza ai sensi dell'articolo 10 del regolamento SIS II<sup>2</sup> e della decisione SIS II<sup>3</sup>, dell'obbligo di garantire l'equivalenza dei risultati delle interrogazioni effettuate nella copia nazionale, nelle applicazioni nazionali Police FPR, Gendarmerie FPR e COVADIS con quelli delle interrogazioni effettuate nel CS-SIS ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, degli strumenti giuridici del SIS II, dell'obbligo di garantire che tutte le verifiche di frontiera siano effettuate conformemente all'articolo 8, paragrafi 2 e 3, del codice frontiere Schengen<sup>4</sup>, dell'obbligo di verificare se l'inserimento di una segnalazione dia luogo a una segnalazione multipla o incompatibile ai sensi della sezione 2.2 del manuale SIRENE<sup>5</sup> e dell'obbligo di garantire che, ogniqualvolta disponibili, siano inserite una fotografia o le impronte digitali conformemente all'articolo 20 degli strumenti giuridici del SIS II, dovrebbe essere data priorità all'attuazione delle raccomandazioni 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 13 e 20 di seguito riportate.

---

<sup>2</sup> Regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 dicembre 2006, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 381 del 28.12.2006, pag. 4).

<sup>3</sup> Decisione 2007/533/GAI del Consiglio, del 12 giugno 2007, sull'istituzione, l'esercizio e l'uso del sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (GU L 205 del 7.8.2007, pag. 63).

<sup>4</sup> Regolamento (UE) n. 2016/399 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, che istituisce un codice unionale relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone (codice frontiere Schengen) (GU L 77 del 23.3.2016, pag. 1).

<sup>5</sup> Decisione di esecuzione (UE) 2016/1209 della Commissione, del 12 luglio 2016, che sostituisce l'allegato della decisione di esecuzione 2013/115/UE riguardante il manuale SIRENE e altre disposizioni di attuazione per il sistema d'informazione Schengen di seconda generazione (SIS II) (notificata con il numero C(2016) 4283) (GU L 203 del 28.7.2016, pag. 35).

- (4) È opportuno trasmettere la presente decisione recante raccomandazione al Parlamento europeo e ai parlamenti degli Stati membri. Entro un mese dalla sua adozione lo Stato membro valutato elabora, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1053/2013, un piano d'azione che elenchi tutte le raccomandazioni volte a correggere le carenze riscontrate nella relazione di valutazione e lo presenta alla Commissione e al Consiglio,

RACCOMANDA QUANTO SEGUE:

la Francia dovrebbe:

1. adottare ufficialmente il piano di sicurezza richiesto dall'articolo 10 del regolamento SIS II e della decisione SIS II;
2. sviluppare ulteriormente l'applicazione nazionale Police FPR, segnatamente affinché consenta di visualizzare le fotografie, il tipo di reato, l'avviso "persona latitante", i collegamenti e l'estensione "identità usurpata" e indichi l'esistenza di impronte digitali e di un mandato di arresto europeo (MAE);
3. sviluppare ulteriormente l'applicazione Gendarmerie FPR, segnatamente affinché consenta di visualizzare le fotografie, il tipo di reato, i collegamenti, gli avvisi e l'estensione "identità usurpata" e indichi l'esistenza di impronte digitali e di un MAE;
4. sviluppare ulteriormente l'applicazione Gendarmerie FPR per evitare la visualizzazione di pseudonimi come "identità usurpata" e la visualizzazione ripetuta di uno stesso pseudonimo;
5. garantire che tutti gli utenti finali consultino sistematicamente il SIS integrando le interrogazioni del SIS e quelle nazionali nell'applicazione Gendarmerie FPR;
6. sviluppare ulteriormente l'applicazione COVADIS, segnatamente affinché consenta di visualizzare le fotografie, il tipo di reato, gli avvisi, i collegamenti, l'estensione "identità usurpata" e, in caso di riscontro positivo su un documento da sequestrare, le informazioni relative alla segnalazione, e indichi l'esistenza di impronte digitali e di un MAE;

7. migliorare la disponibilità dell'N.SIS e quella dell'intera catena di applicazioni nazionali usate per le interrogazioni del SIS, in particolare presso i valichi di frontiera;
8. sviluppare ulteriormente le applicazioni nazionali per poter verificare se l'inserimento di una segnalazione dia luogo a una segnalazione multipla o incompatibile ai sensi della sezione 2.2 del manuale SIRENE;
9. istituire una procedura chiara per garantire che, ogniqualvolta disponibili, siano inserite una fotografia o le impronte digitali conformemente all'articolo 20 del regolamento SIS II e della decisione SIS II;
10. istituire una procedura chiara che consenta all'ufficio SIRENE di ricevere sistematicamente informazioni dalle autorità nazionali che hanno inserito una segnalazione, onde permettergli di conservare tali informazioni per trasmettere informazioni supplementari su richiesta di un altro Stato membro e di creare e trasmettere un formulario F conformemente alla sezione 5.5 del manuale SIRENE;
11. sviluppare uno strumento tecnico o istituire una procedura che consenta all'ufficio SIRENE di ottemperare agli obblighi imposti dall'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento SIS II e della decisione SIS II, segnatamente a quello di coordinare la verifica della qualità delle informazioni inserite nel SIS per segnalazioni diverse da quelle ai sensi dell'articolo 26;
12. garantire che gli identificativi Schengen, che dovrebbero essere un numero di identificazione unico, non vengano regolarmente riutilizzati;
13. assicurare l'efficacia del meccanismo di sincronizzazione dei dati (iDCC) tra la copia nazionale e le copie tecniche;
14. provvedere affinché, presso l'aeroporto Charles De Gaulle e il terminal Eurostar della stazione ferroviaria di Parigi Gare du nord, siano consultate non solo le segnalazioni di persone ma anche quelle di documenti quando la scansione del passaporto non va a buon fine ed è effettuata una verifica manuale;
15. provvedere affinché presso gli aeroporti Charles De Gaulle e di Nizza i passeggeri non vengano sistematicamente sottoposti a verifiche in seconda linea in caso di riscontro positivo su una segnalazione a fini di controllo discreto (articolo 36 della decisione SIS II);

16. sviluppare ulteriormente le applicazioni degli utenti finali affinché consentano di visualizzare l'azione "comunicazione immediata";
17. implementare gli strumenti di traslitterazione nelle applicazioni degli utenti finali e offrire formazioni agli utenti finali sulle regole di traslitterazione;
18. aumentare significativamente l'organico dell'ufficio SIRENE per garantire l'effettivo scambio di informazioni supplementari conformemente all'articolo 7 del regolamento SIS II e della decisione SIS II;
19. garantire che le segnalazioni di documenti da sequestrare siano create con l'indicazione del numero di documento;
20. sviluppare ulteriormente le applicazioni degli utenti finali affinché possa essere aggiunta alle segnalazioni l'osservazione "attività di matrice terroristica";
21. provvedere affinché le autorità preposte al rilascio dei visti abbiano accesso alle segnalazioni di documenti ai sensi dell'articolo 38;
22. istituire un meccanismo globale di controllo della qualità dei dati per le segnalazioni da inserire nel SIS;
23. sviluppare ulteriormente il sistema di gestione dei fascicoli SIRENE al fine di ridurre il numero di operazioni manuali nella gestione del flusso di lavoro quotidiano e aumentare il ricorso all'automazione;
24. sviluppare ulteriormente l'applicazione di interrogazione SIRENE affinché consenta di visualizzare le osservazioni riguardanti persone/oggetti (avvisi) sulla prima schermata laddove siano possibili più riscontri positivi;
25. sviluppare ulteriormente l'applicazione di interrogazione SIRENE affinché, in caso di usurpazione di identità, consenta di visualizzare non solo la fotografia dell'autore dell'usurpazione ma anche quella della vittima;
26. migliorare l'efficacia del coordinamento nel settore della cooperazione internazionale di polizia integrando il sistema di workflow SIRENE con altri canali di cooperazione internazionale di polizia;

27. garantire l'effettiva integrazione dei sistemi nazionali a livello SIRENE;
28. istituire una procedura scritta per dare seguito ai riscontri positivi destinata agli utenti finali;
29. fornire regolari corsi di aggiornamento sul SIS a tutti gli utenti finali;
30. sviluppare ulteriormente gli strumenti e le procedure automatizzati affinché siano in grado di distinguere specifici elementi utili dei dati statistici;
31. migliorare la gestione dell'ufficio N.SIS e assicurare che tale ufficio sia nella migliore posizione possibile per prendere tutte le misure necessarie per garantire il rispetto delle disposizioni degli strumenti giuridici del SIS II conformemente all'articolo 7 del regolamento SIS II e della decisione SIS II;
32. sviluppare ulteriormente l'applicazione FOVeS, segnatamente affinché consenta di visualizzare ed evidenziare tutti gli avvisi riguardanti oggetti.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

---